



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

D.M. n. 703

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall'art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO l'art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 , convertito dalla legge del 6 giugno 2008 n. 133;

VISTO il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011 che all'art.9 c. 19 , fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

VISTO in particolare l'art. 9 c. 17, del succitato D.L. 13 maggio 2011 convertito con L. n. 106 del 12 luglio 2011, che prevede, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente , educativo e ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'art. 64 della L. 133 del 6 agosto 2008, al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza e stabilità nella pianificazione degli organici della scuola;

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il CCNI attuativo della Legge n. 106 del 12 luglio 2011, stipulato in data 4 agosto 2011 tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali;

VISTO il Decreto Interministeriale del 3 agosto 2011 che definisce, relativamente al personale docente ed educativo ed ATA, la programmazione delle assunzioni prevedendo tra l'altro per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, l'assunzione nel numero massimo di 7.000 unità di personale ATA, sempre, tuttavia, tenendo conto del turn-over;

VISTO il DL. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012, in particolare gli articoli 13 e 14, che prevedono che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico e il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555 transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto;

CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2012/2013 il numero delle cessazioni è risultato per il personale ATA pari a n. 5.336 unità;

CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi profili in tempi congrui, nel rispetto del termine del 31 agosto 2013 per l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'a.s. 2013-2014;

TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'a.s. 2013/2014;

TENUTO CONTO delle graduatorie provinciali permanenti relative all'a.s. 2012/13, di cui all'art. 554 del D.L. n. 297/1994.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la nota del MEF – Ufficio di Gabinetto - del 22 luglio 2013 prot. n. 17225, con la quale viene trasmessa l'autorizzazione per le nomine in ruolo del personale ATA per l'a.s. 2012/13;

VISTA la nota del MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - prot. n. 56575 del 2 luglio 2013, con cui si esprime avviso favorevole alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo del personale ATA per l'a.s. 2012/13 per n. 5.336 unità;

INFORMATE le OO.SS.

D E C R E T A

ART. 1

Contingente

1. 1 Il contingente di immissioni in ruolo risulta essere pari a 5.336 assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA, riferite all'anno scolastico 2012/2013. Tali assunzioni avranno decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2012/13 ed effetti economici partire dall'anno scolastico 2013/14.

ART. 2

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

2.1 Nell'ambito del contingente complessivo di 5.336 unità, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato sulla base delle disponibilità di posti residui dopo l'espletamento delle procedure di mobilità di cui al CCNI 11.03.2013 del personale ATA appartenente ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.

2.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e di assegnazione provvisoria, in ambito provinciale, previste dall'ipotesi di CCNI del 15.5.2013.

2.3 Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21 ed hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2012 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio.

2.4. Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2.5 In applicazione della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e degli effetti da essa derivati, le nomine per i profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi, assistente amministrativo ed assistente tecnico non vengono effettuate.

ART. 3

Assegnazione sede

3.1 Al personale di cui all'art. 2 sarà assegnata una sede provvisoria per l'a.s. 2013/2014 al fine di consentire l'attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2014/2015.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ROMA, 8 agosto 2013

f.to IL MINISTRO
Maria Chiara Carrozza